

LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 26 LUGLIO 1988 N. 14795

CHIARIMENTI INTERPRETATIVI SU PROBLEMI DI PREVENZIONE INCENDI

Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito alcuni chiarimenti a quesiti di carattere generale pervenuti a questo Ministero su problemi di prevenzione incendi.

1) - È consentita la comunicazione dei locali ove sono ubicati gli impianti termici per forni di panificazione con i locali destinati alla vendita unicamente dei prodotti dei forni alle stesse condizioni previste dalla lettera-circolare del 5 aprile 1979 n. 8242/4183 relativa ad impianti cucina a servizio di ristoranti, mense, ecc.

2) - È consentita l'installazione di impianti termici a gas composti da uno o più moduli accoppiati tra loro e contenuti in armadi metallici, direttamente addossati al muro senza osservare la prescritta distanza di 0,6 m tra un lato dell'involucro ed il muro, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza siano facilmente raggiungibili negli altri tre lati.

3) - Il punto 6 del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, avente per oggetto "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" così recita: "Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.

Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna".

3.1 - Si definiscono "condutture principali" le tubazioni al servizio comune delle utenze dell'edificio alimentato dall'impianto gas, cioè le sottocolonne e le colonne montanti.

3.2 - È consentita l'installazione delle condutture principali all'interno dell'edificio in apposito alloggiamento il quale:

a) sia ad esclusivo servizio dell'impianto gas;

b) abbia le pareti impermeabili ai gas;

c) sia permanentemente aerato con aperture alle due estremità; l'apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore a 0,8, deve essere ubicata ad una quota superiore al piano di campagna ad una distanza, misurata orizzontalmente, di almeno 10 m da altre aperture alla stessa quota o quota inferiore;

d) sia dotato, ad ogni piano, di sportello di ispezione a tenuta di gas e di resistenza al fuoco almeno REI 30.

L'alloggiamento suddetto può essere destinato a contenere anche i misuratori per l'utenza dei vari piani del fabbricato.